

COMUNE DI GANDINO

Provincia di Bergamo

P.zza V.Veneto n. 7 cap. 24024 Tel. 035/745567 Fax 035/745646

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI O PRIVATI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 31.05.1999

Modificato con deliberazione C.C. n. 34 del 08.07.1999

Modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 07.08.2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 27.07.2016

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale assicurando la massima trasparenza amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse impiegate.
2. I provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale o dal Responsabile di settore, in esecuzione del presente Regolamento o di altri atti fondamentali dell'Ente, sono pubblici, fatte salve, le disposizioni di cui all'Art. 24, co. 2, Lett. d) della L.241/90 e del Regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO II PROCEDURE

Art. 2

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte preferibilmente secondo i moduli A, B, C, allegati al presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. La Giunta Comunale con proprio atto fissa, entro 30 gg. dall'approvazione del Bilancio di Previsione, i termini utili per la presentazione delle istanze di concessione.

Art. 3

1. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 195/74 e dall'art. 4 della Legge 659/81. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 7, direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

Art. 4

Modalità di erogazione dei contributi

1. Sono erogati con Determinazione del Responsabile del Settore:
 - a) i contributi ad enti pubblici e privati o ad associazioni in esecuzione di apposite convenzioni o sulla base dei criteri generali definiti nel Piano Risorse Obiettivi (PRO) o in altri atti fondamentali dell'Ente;
 - b) tutti i contributi economici a carattere socio-assistenziale assegnati sulla base di disposizioni legislative vigenti in materia e dei criteri prefissati nelle schede allegate alla Parte Speciale del presente Regolamento;
 - c) i contributi economici a Enti, Associazioni e Comitati per realizzazione di attività e/o manifestazioni sulla base dei criteri generali ed indirizzi definiti nel Piano Risorse Obiettivi (PRO) o in altri atti fondamentali dell'Ente.
2. In nessun caso il Responsabile del Settore potrà concedere contributi a soggetti ed iniziative che risultino privi dei requisiti richiesti od in contrasto con il presente Regolamento".

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono:

- Assistenza e sicurezza sociale.
- Attività culturali ed educative.
- Attività sportive e ricreative del tempo libero.
- Tutela dei valori ambientali.
- Realizzazione da parte di terzi di opere e infrastrutture che assolvano a funzioni o servizi cui avrebbe dovuto provvedere l'Amministrazione.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art. 6

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento.
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio, anche alla luce dell'attuazione delle nuove metodologie didattiche.
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.
 - d) di associazioni non riconosciute, di comitati e di singoli cittadini che effettuano iniziative e svolgono attività meritorie a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da atto approvato in data antecedente di almeno tre mesi la richiesta di contributo.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione degli interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 7

Concessione a persone fisiche

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza, dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari dei componenti il nucleo familiare. Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo, dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Il contributo non potrà essere concesso a chi, essendo proprietario di più unità immobiliari, non le abbia concesse, ad esclusione dell'alloggio di abitazione, in locazione.
3. Ai fini del presente Regolamento, si intende per reddito dell'interessato al provvedimento, qualsiasi somma a qualsiasi titolo percepita o posseduta e, pertanto, non solo i redditi da lavoro ma anche le pensioni, le rendite assistenziali, le pensioni sociali, gli assegni, i sussidi e le sovvenzioni di varia natura, fatte salve le specificazioni riportate nelle parti speciali del presente Regolamento e nelle schede allegate.
4. Il contributo non può altresì essere concesso all'interessato al provvedimento possessore di sostanze quali depositi bancari, titoli azionari e obbligazionari, fatte salve le specificazioni riportate nella Parte Speciale ("Interventi socio assistenziali a carattere economico") del presente Regolamento e nelle relative schede.
5. Per reddito si intende il reddito imponibile percepito nell'anno precedente così come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi o relativa autocertificazione, integrato dagli altri elementi di cui al precedente 3° comma.

Art. 8

Concessione ad enti, associazioni, comitati

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di particolari attività, in relazione ai benefici che dalle stesse derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma delle attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo comunale, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione delle attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 9

Concessione per realizzazione di manifestazioni ed iniziative

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti, la precedenza viene accordata agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui Statuto prevede, in caso di scioglimento, la devoluzione al Comune del proprio patrimonio.

Art. 10

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari di contributi e i terzi.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, agevolazioni tariffarie nel rispetto dei Regolamenti vigenti o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Art. 11

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi per i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

6. Coloro che ricevono contributi dal Comune sono tenuti a documentare l'uso fattone, previa presentazione di apposito rendiconto.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 12 Finalità degli interventi

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino.
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva.
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani.
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili.
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e a rischio di emarginazione.
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze.
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità, il Comune provvede:

- a) alla predisposizione degli strumenti necessari agli uffici comunali per poter perseguire la realizzazione degli obiettivi individuati dal precedente comma.
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma.
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 13

1. Costituisce parte integrante del presente Regolamento, la Parte Speciale allegata, recante la tipologia degli interventi socio-assistenziali a carattere economico ed i criteri per la determinazione dei contributi stessi. Annualmente, nel mese di dicembre, l'Ufficio Servizi alla Persona effettuerà l'aggiornamento dei parametri economici sulla base delle variazioni rilevate dall'I.S.T.A.T. nel mese di novembre.

2. Le modificazioni del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/90, ad esclusione delle variazioni dei parametri economici o tariffari, la cui competenza è riconosciuta al Responsabile del Settore.

3. In particolari e documentate situazioni, soprattutto nelle attività di assistenza ai minori e ai malati psichici, il Responsabile del Settore può applicare tariffe ridotte o esenzioni rispetto ai parametri indicati nella Parte Speciale allegata.

4. È altresì facoltà del Responsabile del Settore concedere esenzioni o riduzioni per tutti i servizi a carattere sociale o educativo organizzati direttamente dal Comune.

CAPO VII ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 14

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono rivolti principalmente:

- a) a favore di famiglie per consentire la frequenza di minori presso la scuola materna;
- b) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- c) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- d) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio della comunità;
- e) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- f) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 15

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Il Responsabile del Settore, con apposita determinazione, può concedere, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità o significative iniziative di rilevanza educativa e culturale, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

3. Le concessioni dei contributi sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO VIII ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Ai soggetti di cui al precedente comma, il Responsabile del Settore, con apposita determinazione, può concedere, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità o significative iniziative di promozione allo sport, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV, e V.

CAPO IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 17

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO X

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 18

1. Al fine di partecipare alla realizzazione da parte di terzi di opere e infrastrutture di chiara e riconosciuta utilità per la popolazione del territorio, l'Amministrazione Comunale può concorrere alle relative spese con contributi di carattere straordinario una tantum. L'ente pubblico o privato, l'associazione, il comitato o il singolo cittadino che intenda realizzare un'opera di interesse generale con il concorso del Comune deve:
 - a) presentare il progetto dell'opera.
 - b) indicare con quali mezzi finanziari intende realizzarla.
 - c) indicare i tempi di realizzazione.
 - d) impegnarsi formalmente a dare priorità di accesso alla struttura, una volta realizzata e funzionante, ai cittadini residenti nel territorio.
2. L'erogazione di un contributo una tantum per la realizzazione di infrastrutture può avvenire solo a condizione che essa non abbia fini di lucro.
3. Il soggetto che riceve un contributo straordinario dal Comune è tenuto alla rendicontazione del suo impiego.
4. Qualora la realizzazione dell'opera richieda tempi di realizzazione superiori ad un anno, il Responsabile del Settore può decidere di ratealizzare il contributo in più esercizi finanziari o di erogare ulteriori contributi negli anni successivi alla luce delle nuove disponibilità di bilancio.
5. Nei casi indicati al comma precedente, l'erogazione può essere sospesa o interrotta qualora si accerti il cattivo uso delle risorse concesse negli anni precedenti.

Art. 19

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese in quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali il Responsabile del Settore ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

PARTE SPECIALE

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE ECONOMICO

PARTE I

Art. 20

Tipologia degli interventi

1. L'Amministrazione Comunale assegna contributi nelle seguenti forme:
 - contributi economici ordinari a persone singole o a nuclei familiari indigenti.
 - contributi economici straordinari a persone che vengono a trovarsi in grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale sopravvenuto.
 - contributi economici urgenti ad indigenti di passaggio previsti in particolare dagli artt. 9 e 59 della L n° 1/86, non residenti nel Comune.
 - contributi economici alle persone anziane od inabili che necessitano di ricovero presso strutture residenziali pubbliche o private.
 - contributi economici per l'affido a famiglia di persone anziane od inabili non autosufficienti.
 - contributi economici per l'affido di minori a famiglie e comunità.
 - contributi economici per garantire l'assistenza sanitaria e farmaceutica.
 - contributi assegnati nella forma di esenzione o riduzione di rette o tariffe relative a Servizi alla persona e scolastici organizzati dal Comune.
 - contributo sotto forma di fornitura gratuita di sacchi R.S.U. a persone invalide e portatori di handicap.

PARTE II

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Art. 21

Oggetto del contributo

1. Per assistenza economica ordinaria si intende il contributo mensile finalizzato al raggiungimento del minimo vitale, assegnato nell'ambito di un progetto proposto dal Servizio Sociale e condiviso dall'utente. Il contributo può anche essere assegnato nella forma di pagamento diretto di utenze domestiche, di canoni di locazione, di spese condominiali e di pasti, rette o tariffe.
2. Di norma, tale contributo può essere erogato per un massimo di un anno. Se il contributo assistenziale si inserisce in un progetto di integrazione o reinserimento sociale e/o lavorativo, la durata del contributo può essere prorogata fino a tre anni.

Art. 22

Destinatari del contributo

1. Possono essere destinatari del contributo economico ordinario le persone, in stato di bisogno, residenti nel Comune, incapaci, anche se temporaneamente, di provvedere autonomamente a se stesse o al proprio nucleo familiare e sulle quali il Servizi alla Persona esprime la necessità dell'erogazione di un contributo.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dei seguenti criteri generali:
 - a) del reddito del richiedente;
 - b) del reddito dei familiari obbligati ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del C.C.;

- c) del canone di locazione, comprensivo delle spese condominiali, o di quota/parte del mutuo “prima casa”;
 - d) delle sostanze comunque possedute dal destinatario del provvedimento e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente.
3. L'entità del contributo è determinata sulla base dei parametri riportati nella Scheda 1, allegata al Regolamento.
 4. Il Responsabile del Settore, per particolari situazioni, debitamente motivate, può proporre alla Giunta Comunale soluzioni alternative, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 1, allegata al Regolamento.

Art. 23

Interruzione o sospensione del contributo

1. L'erogazione del contributo ordinario può essere sospesa od interrotta quando il Responsabile del Settore constata che sono venuti meno la situazione di bisogno ed i presupposti del progetto definito nel corso di un processo di aiuto. Della sospensione od interruzione del contributo viene data comunicazione all'utente ai sensi della Legge n° 241/90.

PARTE III

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Art. 24

Oggetto del contributo

1. Il contributo economico straordinario può essere concesso quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

Art. 25

Destinatari del contributo

1. Possono essere destinatari di un contributo straordinario tutti coloro che, residenti nel Comune, si trovino in impreviste ed eccezionali situazioni di grave disagio economico.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto dei seguenti criteri generali:
 - a) del reddito del richiedente;
 - b) del reddito dei familiari conviventi ai sensi degli articoli 143, 145, 433 e seguenti del C.C.;
 - c) delle sostanze comunque possedute dall'interessato al provvedimento e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche dello stesso.

Art. 26

Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo straordinario è determinata dal Responsabile del Settore sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura necessaria al superamento della condizione di bisogno e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

PARTE IV

CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI E/O INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI DI PASSAGGIO

Art. 27

Oggetto del contributo

1. Per interventi urgenti si intendono gli interventi, di scarsa entità, erogati ad indigenti di passaggio, non residenti nel Comune.
2. L'erogazione può consistere in:

- a) acquisto di generi di prima necessità;
- b) buoni pasto;
- c) alloggio temporaneo;

Art. 28
Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo gli indigenti di passaggio, non residenti nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
2. L'intervento, contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione di bisogno, è disposto dal Responsabile del Settore, previa sommaria istruttoria del Servizio Sociale.

(PARTE V
CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI

Art. 29
Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è il costo delle rette di ricovero di persone anziane ed inabili o comunque di tutti quei cittadini ospiti, in via temporanea o per lunga degenza, presso strutture residenziali pubbliche o private.

Art. 30
Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le persone anziane o inabili, residenti nel Comune, non autosufficienti fisicamente, psichicamente o socialmente, quando il loro reddito e quello dei parenti obbligati al mantenimento ed alla assistenza ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile è insufficiente a far fronte ai costi delle rette di ricovero.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto delle seguenti condizioni generali:
 - a) del reddito del ricoverando;
 - b) del reddito dei familiari obbligati ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile;
 - c) delle sostanze comunque possedute dal ricoverando e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche dello stesso. Non si tiene conto dei risparmi del ricoverando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare previsto nella Scheda 2.
3. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 2, allegata al Regolamento.
4. L'Ufficio Servizi alla persona, per particolari situazioni debitamente motivate, può proporre alla Giunta Comunale una diversa entità del contributo, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 2 allegata al Regolamento.)

PARTE V ABROGATA dal Consiglio Comunale di Gandino nella seduta del 27.07.2016 delibera n. 25

PARTE VI
CONTRIBUTI PER AFFIDO DI ANZIANI O INABILI

Art. 31
Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è l'assegno di cura finalizzato a garantire l'assistenza ad una persona anziana o inabile non autosufficiente, nel suo ambiente di vita, evitando il ricovero in una struttura residenziale.

Art. 32
Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le famiglie, compreso il nucleo familiare di appartenenza, disponibili a mantenere l'anziano o l'inabile non autosufficiente, residente nel Comune, nel proprio ambiente e a garantirgli le prestazioni assistenziali necessarie.
2. Ai fini della determinazione dell'assegno di cura si terrà conto delle seguenti condizioni generali:
 - a) del reddito della persona che necessita di assistenza;
 - b) del reddito dei familiari obbligati ai sensi degli articoli 143, 147, 433 e seguenti del Codice Civile;
 - c) delle sostanze comunque possedute e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del ricoverando e dei familiari. Non si tiene conto dei risparmi dell'affidando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare previsto nella Scheda 3.
3. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 3, allegata al presente Regolamento.
4. L'Ufficio Servizi alla persona, per particolari situazioni, debitamente documentate, può determinare una diversa entità del contributo, in deroga ai criteri determinati nella Scheda 3 allegata al Regolamento.

PARTE VII
CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDO DI MINORI A FAMIGLIE O COMUNITÀ

Art. 33
Oggetto del contributo

1. Per contributo economico per affido di minore a famiglie, istituti o comunità, così come previsto dalla Legge 184/83, si intende il sostegno economico, proposto dal Servizio Sociale, nell'ambito di un progetto di affido, finalizzato al mantenimento, alla cura e all'educazione di minori privi di famiglia o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità giudiziaria o a cui comunque la famiglia medesima non sia in grado di provvedere.
2. Nel caso di affido a famiglie, il contributo consiste nell'assegno mensile erogato direttamente alla famiglia affidataria.
3. Nel caso di affido a Comunità, il contributo consiste nel pagamento della retta direttamente all'Istituto.

Art. 34
Destinatari del contributo

1. Sono destinatari del contributo le famiglie o le Comunità che, nell'ambito di un progetto concordato con il Servizio Sociale, accettano in affido temporaneo un minore residente nel Comune.
2. L'entità del contributo è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 5, allegata al Regolamento.

PARTE VIII
ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA GRATUITA

Art. 35
Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è la partecipazione alle spese che il cittadino deve sostenere per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prescritti da medici della struttura pubblica. Rientra in questo ambito anche il canone del servizio di telesoccorso.

Art. 36
Destinatari del contributo

1. Hanno diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita le persone, in stato di bisogno, residenti nel Comune, che necessitano di cure mediche.

2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto:
 - a) del reddito del richiedente e dei familiari conviventi;
 - b) delle sostanze comunque possedute e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente.
3. Il diritto alla assistenza farmaceutica e sanitaria a carico del Comune è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 5, allegata al Regolamento.

Art. 37

Protocollo di accesso al servizio

1. Per accedere al servizio l'interessato dovrà presentare all'Ufficio Servizi alla persona del Comune domanda di iscrizione al registro degli aventi diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita.
2. Al richiedente, in possesso dei requisiti prescritti, verrà rilasciato un tesserino annuale di esenzione.
3. I costi del servizio, fatturati dalle farmacie e dai presidi sanitari verranno liquidati con determinazione del Responsabile del Settore.

PARTE IX

SERVIZI SCOLASTICI GRATUITI

Art. 38

Oggetto del contributo

1. Oggetto del contributo è l'esonero dal pagamento dei servizi scolastici organizzati direttamente dal Comune e, in particolare, del servizio trasporto, del servizio mensa e della fornitura dei testi scolastici per gli alunni della scuola dell'obbligo.

Art. 39

Destinatari del contributo

1. Hanno diritto alla gratuità dei servizi scolastici organizzati dal Comune gli alunni, in stato di bisogno, residenti nel Comune, che frequentano scuole pubbliche dell'obbligo.
2. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto:
 - a) del reddito del nucleo familiare dell'alunno;
 - b) delle sostanze comunque possedute e di altri fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente.
3. Il diritto all'esonero dal pagamento dei servizi scolastici è determinato sulla base dei parametri riportati nella Scheda 6, allegata al Regolamento.

PARTE X

FORNITURA SACCHI R.S.U.

(FORNITURA GRATUITA SACCHI R.S.U. – dicitura eliminata con deliberazione C.C. n.42 del 07.08.2001)

Art. 40

Oggetto del contributo

Oggetto del contributo è *(la fornitura gratuita - dicitura eliminata con deliberazione C.C. n.42 del 07.08.2001)* una riduzione sul costo di acquisto di ulteriori di sacchi R.S.U. a soggetti già contribuenti RSU.

Art. 41

Destinatari del contributo

Hanno diritto alla *(gratuità della fornitura - dicitura eliminata con deliberazione C.C. n.42 del 07.08.2001)* riduzione in oggetto i residenti nel Comune che ne facciano richiesta scritta.

Ai fini della valutazione dello stato di bisogno si terrà conto:

1. Certificato medico dell'ASL che attesti la patologia specifica.

(Il numero dei sacchi forniti è di 12 per coloro che nell'anno in corso hanno provveduto all'acquisto di un quantitativo medio di sacchi (n°26); è di 24 per coloro che hanno provveduto all'acquisto del numero massimo di 52 sacchi - dicitura eliminata con deliberazione C.C. n.42 del 07.08.200)

Il numero minimo di sacchi acquistati per usufruire della riduzione è di quattro. La percentuale di riduzione applicata sull'acquisto è del 50%

SCHEDA N° 1

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Elementi di calcolo

<p>RANBCO: Reddito Annuo Netto Beneficiario e Conviventi Obbligati</p> <p>Reddito annuo del beneficiario (al netto dell'imposta) e dei familiari obbligati (al netto dell'imposta), ai sensi degli articoli 143, 147 e 433 del C.C.. I redditi di riferimento sono quelli percepiti nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Si considerano inoltre, se già non incluse nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) del beneficiario e le sostanze ed i fattori che possono influire sulle condizioni economiche del richiedente.</p>	RANBCO
<p>RAMGNB: Reddito annuo Minimo Garantito Nucleo Beneficiario</p> <p>Reddito annuo minimo garantito, definito in relazione al numero dei componenti obbligati che fanno parte del nucleo familiare del beneficiario. (Vedi Tabella 1)</p>	RAMGNB
<p>CL: Canone di Locazione</p> <p>Canone di locazione annuo, comprensivo delle spese condominiali, relativo all'alloggio abitato dal nucleo familiare del beneficiario, fino a un massimo di £ 3.000.000 annue.</p>	CL
<p>RMPC: Rata Mutuo Prima Casa</p> <p>Rata annua mutuo acquisto prima casa relativa all'alloggio occupato dal nucleo familiare del beneficiario fino ad un massimo di £ 3.000.000 annue</p>	RMPC
<p>SM: Spese Mediche</p> <p>Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di £ 3.000.000)</p>	SM
<p>QCMC: Quota Contributo Mensile del Comune</p> <p>Quota contributo mensile del Comune</p>	QCMC

Formula per il calcolo del contributo ordinario mensile:

$$QCMC = [RAMGNB - (RANBCO - CL o RMPC e SM)] / 12$$

Riferimento: Tabella 1.

SCHEDA N° 2 **SCHEDA ABROGATA dal Consiglio Comunale di Gandino nella
seduta del 27.07.2016 delibera n. 25**

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER RETTE DI RICOVERO DI PERSONE
ANZIANE O INABILI**

Elementi di calcolo

IAR: Importo Annuo Retta Importo annuo della retta di ricovero	IAR
RAR: Reddito Annuo del Ricoverando Reddito annuo del ricoverando, al netto dell'imposta. Si considerano inoltre, se già non inclusi nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) del ricoverando. Non si tiene conto dei risparmi del ricoverando (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare complessivo di £ 6.000.000.	RAR
QASP: Quota Annuo Spese Personali Quota annua per spese personali del ricoverato	QASP
QAR: Quota Annuo dovuta dal Ricoverato	QADR
RANFO: Redditi Annui Netti Familiari Obbligati Redditi annui di ciascun familiare obbligato (al netto dell'imposta) ai sensi degli articoli 143,147 e 433 del C.C.. I redditi di riferimento sono quelli percepiti nell'anno precedente. Qualora il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti sia composto da familiari tenuti e da familiari non tenuti, entrambi percettori di reddito, si conteggeranno anche i redditi (al netto dell'imposta) del coniuge del familiare obbligato.	RANFO
RAMGNO: Reddito Annuo Minimo Garantito Nuclei Obbligati Reddito annuo minimo garantito a ciascun nucleo familiare definito in relazione al numero dei componenti obbligati (al quale si somma l'eventuale coniuge percettore di reddito) e dei componenti senza reddito che fanno parte del singolo nucleo. La fascia di appartenenza è individuata dalla Tabella 2.	RAMGNO
RMPC: Rata Mutuo Prima Casa Rata annua mutuo acquisto prima casa relativa all'alloggio occupato dal nucleo familiare dei parenti obbligati fino ad un massimo di £ 3.000.000 annue.	RMPC
CL: Canone di Locazione Canone di locazione annuo, comprensivo delle spese condominiali, relativo all'alloggio abitato dal nucleo familiare del beneficiario, fino a un massimo di £ 3.000.000 annue.	CL
SM: Spese Mediche Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di £ 3.000.000).	SM
QCAC: Quota Contributo Annuo del Comune	QCAC
PFO: Percentuale con cui il familiare obbligato contribuisce a formare il RANFO	PFO

Formula per il calcolo delle quote dovute dal ricoverando, dai parenti obbligati e dal Comune per il pagamento della retta di ricovero:

QANPO	➤ Se il familiare obbligato ha un coniuge percettore di reddito:
	QANPO = sommatoria {(RANFO - CL o RMPC e SM) - RAMGNO] x %PFO} x Tab. 3 %
	➤ Se il familiare obbligato non ha un coniuge percettore di reddito:
	QANPO = sommatoria {(RANFO - CL o RMPC e SM) - RAMGNO] x Tab. 3 %}

$$\mathbf{QADR = RAR - QASP}$$

$$\mathbf{QCAC = IAR - QADR - QANPO}$$

Se QAMPO > (IAR - QASP) allora vengono diminuite le singole quote dei nuclei familiari dei parenti obbligati, proporzionalmente.

L'assegnazione della contribuzione comunale e l'eventuale impegnativa del Comune verso la casa di riposo sono subordinate alla dichiarazione, scritta, di impegno al versamento delle quote di rispettiva spettanza, da parte di tutti i parenti obbligati e del ricoverando, direttamente alla casa di riposo.

Riferimento: Tabelle 2 e 3.

SCHEDA N° 3

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER AFFIDO DI ANZIANI O INABILI

Elementi di calcolo

<p>IAC: Importo Assegno di Cura</p> <p>Importo dell'assegno di cura risultante dal progetto di affido dell'anziano o inabile formulato dal Servizio Sociale in base alle prestazioni (tempi e modi) e alla quota di contribuzione del Comune che non può essere superiore a £ 500.000 mensili.</p>	IAC
<p>RANFO: Redditi Anni Netti Familiari Obbligati</p> <p>Redditi annui di ciascun familiare obbligato (al netto dell'imposta) ai sensi degli articoli 143,147 e 433 del C.C.. I redditi di riferimento sono quelli percepiti nell'anno precedente. Qualora il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti sia composto da familiari tenuti e da familiari non tenuti, entrambi percettori di reddito, si conteggeranno anche i redditi (al netto dell'imposta) del coniuge del familiare obbligato.</p>	RANFO
<p>RAMGNO: Reddito Annuo Minimo Garantito Nuclei Obbligati</p> <p>Reddito annuo minimo garantito a ciascun nucleo familiare definito in relazione al numero dei componenti obbligati (al quale si somma l'eventuale coniuge percettore di reddito) e dei componenti senza reddito che fanno parte del singolo nucleo. La fascia di appartenenza è individuata dalla Tabella 2.</p>	RAMGNO
<p>RAA: Reddito Annuo dell'Affidato</p> <p>Reddito annuo dell'affidato al netto dell'imposta. Si considerano inoltre, se già non inclusi nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) dell'affidato. Non si tiene conto dei risparmi dell'affidato (depositi bancari, postali, titoli, obbligazioni, ecc.) fino all'ammontare complessivo di £ 3.000.000.</p>	RAA
<p>CL: Canone di Locazione</p> <p>Canone di locazione annuo, comprensivo delle spese condominiali, relativo all'alloggio abitato dal nucleo familiare dei parenti obbligati fino ad un massimo di £ 3.000.000 annue.</p>	CL
<p>RMPC: Rata Mutuo Prima Casa</p> <p>Rata annua mutuo acquisto prima casa relativa all'alloggio occupato dal nucleo familiare dei parenti obbligati fino ad un massimo di £ 3.000.000 annue.</p>	RMPC
<p>SM: Spese Mediche</p> <p>Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di £ 3.000.000).</p>	SM
<p>QASP: Quota Annuale Spese Personali</p> <p>Quota annua per spese personali dell'affidato</p>	QASP
<p>QADA: Quota Annuale Dovuta dall'Affidato</p>	QADA
<p>QCAC: Quota Contributo Annuo del Comune</p>	QCAC

QANPO: Quota Annua dovuta dai Nuclei familiari dei Parenti Obbligati	QANPO
PFO: Percentuale con cui il familiare obbligato contribuisce a formare il RANFO	PFO

Formula per il calcolo delle quote dovute dalla persona anziana o inabile affidata, dai parenti obbligati e dal Comune per il pagamento dell'assegno di mantenimento:

<p>QANPO ➤ Se il familiare obbligato ha un coniuge percettore di reddito:</p> <p>QANPO = sommatoria $\{[(\text{RANFO} - \text{CL o RMPC e SM}) - \text{RAMGNO}] \times \% \text{PFO}\} \times \text{Tab. 3 \%}$</p> <p>➤ Se il familiare obbligato non ha un coniuge percettore di reddito:</p> <p>QANPO = sommatoria $\{[(\text{RANFO} - \text{CL o RMPC e SM}) - \text{RAMGNO}] \times \text{Tab. 3 \%}\}$</p>

$$\text{QADA} = \text{RAA} - \text{QASP}$$

$$\text{QCAC (max 3.000.000 annui)} = \text{IAC} - \text{QANPO} - \text{QADA}$$

Se $\text{QAMPO} > (\text{IAC} - \text{QADA})$ allora vengono diminuite le singole quote dei nuclei familiari dei parenti obbligati, proporzionalmente.

L'assegnazione della contribuzione comunale è subordinata alla dichiarazione, scritta, di impegno al versamento delle quote di rispettiva spettanza, da parte di tutti i parenti obbligati e della persona affidata, direttamente al Comune.

Riferimento: Tabelle 2 e 3.

SCHEDA N° 4

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDO DI MINORI A FAMIGLIE O COMUNITA'

Elementi di calcolo

IAMAF: Importo Assegno Mensile per Affidato alle Famiglie Importo dell'assegno nel caso di affidato a famiglie; (£ 400.000 mensili, aumentate del 25% nel caso vi sia la valutazione da parte dell'Responsabile del Settore di una situazione particolarmente difficile)	IAMAF
IMRI: Importo mensile Retta Istituto Importo mensile della retta di frequenza all'Istituto o Comunità	IMRI
QCMC: Quota Contributo Mensile del Comune	QCMC

Formula per il calcolo del contributo per la determinazione di contributi economici per affidato di minori a famiglie o Comunità:

Nel caso di affidato del minore a famiglie:

$$\mathbf{QCMC = IAMAF}$$
$$\mathbf{QCMC = 400.000 \text{ £} + 25\% \text{ (se stabilito nel progetto per la particolare situazione)}}$$

Nel caso di affidato del minore a Comunità o Istituti

$$\mathbf{QCMC = IMRI}$$

SCHEDA N° 5

CRITERI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA GRATUITA

Elementi di calcolo

<p>RANBCO: Reddito Annuo Netto Beneficiario e Conviventi Obbligati</p> <p>Reddito del richiedente (al netto dell'imposta) e del reddito dei familiari conviventi obbligati (al netto dell'imposta), ai sensi degli articoli 143, 147 e 433 del CC.. I redditi di riferimento sono quelli percepiti nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Si considerano inoltre, se già non incluse nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) del beneficiario.</p>	RANBCO
<p>RAMGNB: Reddito annuo Minimo Garantito Nucleo Beneficiario</p> <p>Limite di reddito definito in relazione al numero dei componenti obbligati che fanno parte del nucleo familiare del beneficiario. (vedi Tabella 1)</p>	RAMGNB
<p>CL: Canone di Locazione</p> <p>Canone di locazione annuo comprensivo delle spese condominiali relativo all'alloggio abitato dal nucleo familiare del beneficiario fino ad un massimo di £ 3.000.000</p>	CL
<p>RMPC: Rata Mutuo Prima Casa</p> <p>Rata mutuo acquisto prima casa relativa all'alloggio occupato dal nucleo familiare del beneficiario fino ad un massimo di £ 3.000.000</p>	RMPC
<p>SM: Spese Mediche</p> <p>Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di £ 3.000.000).</p>	SM

Formula per la verifica del diritto alla assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita:

$$\text{RANBCO} - (\text{CL o RMPC e SM}) < \text{RAMGNB}$$

Riferimento: Tabella 1.

SCHEDA N° 6

CRITERI PER L'ESONERO DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI ORGANIZZATI DAL COMUNE

Elementi di calcolo

RANBCO: Reddito Annuo Netto Beneficiario e Conviventi Obbligati Reddito del richiedente (al netto dell'imposta) e del reddito dei familiari conviventi obbligati (al netto dell'imposta), ai sensi degli articoli 143, 147 e 433 del CC.. I redditi di riferimento sono quelli percepiti nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Si considerano inoltre, se già non incluse nel reddito, le rendite assistenziali (pensioni sociali, assegni, sussidi e sovvenzioni di varia natura) del beneficiario.	RANBCO
RAMGNB: Reddito annuo Minimo Garantito Nucleo Beneficiario Limite di reddito definito in relazione al numero dei componenti obbligati che fanno parte del nucleo familiare del beneficiario. (vedi Tabella 1)	RAMGNB
CL: Canone di Locazione Canone di locazione annuo comprensivo delle spese condominiali relativo all'alloggio abitato dal nucleo familiare del beneficiario fino ad un massimo di € 3.000.000	CL
RMPC: Rata Mutuo Prima Casa Rata mutuo acquisto prima casa relativa all'alloggio occupato dal nucleo familiare del beneficiario fino ad un massimo di € 3.000.000	RMPC
SM: Spese Mediche Ci si riferisce a spese mediche, opportunamente documentate, che il nucleo obbligato ha dovuto sostenere nell'anno di riferimento, che hanno inciso in modo determinante sull'economia familiare (fino ad un massimo di € 3.000.000).	SM
TS: Tariffa Scolastica Ci si riferisce alla tariffa minima del servizio scolastico di cui l'alunno intende avvalersi.	TS

Formula per la verifica del diritto all'esonero del pagamento dei servizi scolastici:

$$\text{RANBCO} - (\text{CL o RMPC e SM e TS}) < \text{RAMGNB}$$

Riferimento: Tabella 1.

TABELLE DI RIFERIMENTO

Tabella 1: Tabella del reddito minimo garantito per contributi economici ordinari, per assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita

N° COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SCALA PARAMETRALE	REDDITO MINIMO GARANTITO (Minimo Vitale)
1	100	7.200.000
2	150	10.800.000
3	200	14.400.000
4	250	18.000.000
5	300	21.600.000
6	350	25.200.000
7	400	28.800.000

Tabella 2: Tabella del reddito minimo garantito per contributi per rette di ricovero o per assegno di affido per il mantenimento di persone anziane o inabili e per frequenza di minori o adulti portatori di handicaps a servizi di sostegno e di socializzazione.

N° COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	SCALA PARAMETRALE	REDDITO MINIMO GARANTITO (Minimo Vitale)
1	100	18.000.000
2	150	27.000.000
3	200	36.000.000
4	250	45.000.000
5	300	54.000.000
6	350	63.000.000
7	400	72.000.000

Tabella 3: Tabella delle % di prelievo sul surplus

Surplus	1	5.000.001	10.000.000	15.000.001	20.000.001	oltre
	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000
% di prelievo sul surplus	50%	55%	60%	65%	70%	75%

MODULO A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)

Al Comune di Gandino

Il/La sottoscritt _____ nat ___ a
_____ il _____ residente in
_____ via _____ fa istanza per ottenere
la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. il contributo è richiesto a favore di _____
_____ (1)

2. il contributo _____

_____ (2)

3. la spesa prevista ascende a £ _____ ;

4. il contributo richiesto al Comune ascende a £ _____ ;

Allega alla presente :

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa ai redditi ed alle proprietà di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente;

Li _____

(Firma)

(1)Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2)Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di Gandino

Il/La sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)
con sede in _____ via _____, n° _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____ predetto
effettuerà in codesto Comune nell'anno _____, nel settore _____ (3)
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n° 115 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attuazione del programma/attività dallo stesso presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di £ _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

➤ **Per il 1° anno di concessione:** (successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

➤ **Per gli anni successivi:**

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato

(2) Ente o associazione o comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'articolo 5 del Regolamento Comunale

MODULO C

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, iniziative, ecc.)**

Al Comune di Gandino

Il/La sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____ residente
in _____ via _____ nella sua qualità di
Presidente e/o legale rappresentante del _____ (1)
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal
_____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'articolo 14 del regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n° 115 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n° 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'effettuazione della manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di £ _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Li _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato

(2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa

(3) Ente o associazione o comitato e denominazione.